

Allegato sub A) al decreto sindacale n. 5 del 25.03.2015

# **COMUNE DI BERTIOLO**

## **Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013).

Questa Amministrazione Comunale, con atto consiliare n. 6 del 4.03.2015, si è pronunciata stabilendo di mantenere le partecipazioni del Comune di Bertolo in CAFC S.p.A. e A & T 2000 S.p.A. e di cedere quella di COMET S.c.r.l..

Tuttavia, diversamente da quanto avveniva con la disposizione contenuta nella finanziaria per il 2008, l'attuale norma indica negli organi di vertice monocratici le responsabilità di tale adempimento e pertanto il Sindaco risulta essere il soggetto preposto ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Si ritiene comunque, si sottoporre il presente decreto sindacale all'attenzione del prossimo Consiglio Comunale utile.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori atti che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumendo i contenuti principali di tale disciplina sono:

(comma 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(comma 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(comma. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

## **II – Le partecipazioni dell’ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

Il Comune di Bertiole partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società CAFC S.p.A. con una quota dello 0,968448%;
2. Società A&T 2000 S.p.A. con una quota del 1,446%;
3. Società Comet S.c.r.l. con una quota del 0,685%;

### **2. Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il Comune di Bertiole partecipa al Consorzio Energia Veneta (CEV), costituito con atto n. REP 120059 di data 23.12.2002 del notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa tra i comuni di Marostica, Este, Vittorio Veneto, Santa Lucia di Piave, Mogliano Veneto, Valdagno e Agugliaro. Attualmente il Consorzio è costituito da 1.170 Enti, di cui oltre 1.000 sono Comuni.

#### **(DATI ACQUISITI DAL SITO DEL CONSORZIO ENERGIA VENETA (CEV))**

Il CEV è un Consorzio senza scopo di lucro nato con lo scopo di favorire per i soci il risparmio sui costi dell’energia. Il Consorzio è attivo nei settori della vendita di energia elettrica e gas e nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, mette a disposizione degli Enti soci una gamma di servizi aggiuntivi, sia tecnici che commerciali, indispensabili per operare al meglio nel settore energetico.

Il Consorzio è anche Centrale di Committenza per l’approvvigionamento di forniture e servizi con componente energetica ed opera per le acquisizioni di beni, lavori, servizi a favore dei propri consorziati. La fornitura di energia elettrica e di gas per gli Enti soci avviene alle migliori condizioni di mercato, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012. Gli acquisti per l’approvvigionamento degli Enti soci vengono effettuati con gara al ribasso delle analoghe Gare Consip, garantendo importanti risparmi sui costi e il pieno rispetto delle norme vigenti.

Il Consorzio CEV mette a disposizione degli Enti Soci una serie di progetti specifici volti a ridurre i consumi e a migliorare l’efficienza energetica degli impianti d’illuminazione pubblica, degli edifici di proprietà dell’Ente e degli impianti di generazione di calore. Inoltre, il Consorzio ha attivato un servizio per valutare i progetti di efficienza energetica e predisporre le richieste di verifica e certificazione dei risparmi al GSE, necessarie al rilascio dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

### III – Il Piano operativo di razionalizzazione

#### 1. Società CAFC S.p.A.

La Società CAFC S.p.A. è stata costituita con il ministero del dott. Roberto Cutrupia – notaio in Udine, con atto n. 82367 Rep. /22537 Racc. del 28.12.2000, di trasformazione in società per azioni del Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale, ai sensi e per gli effetti della legge n. 142/90, avente efficacia dal 1.01.2001.

**Il comma 611 lettera a) della legge 190/2014** prevede *l'eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;*

CAFC S.p.A. è affidatario diretto “in house” del servizio idrico integrato a livello d'ambito (servizio pubblico locale riconosciuto come tale, tra l'altro, dalla L.R. 13/2005 e dal D.Lgs. 152/2006), in forza di deliberazioni legittimamente assunte dall'Assemblea della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli (atti 20/2007 dd. 28.11.2007; 3/2008 dd. 24.01.2008; 4/2008 dd. 24.01.2008, 23/08 dd. 14.07.2008, 36/08 dd. 19.12.2008, 39/08 dd. 19.08.2008, 10/09 dd. 20.04.2009, 16/09 dd. 20.04.2009, 26/09, 38/09, 38/10, 39/10, 41/10, 42/10, 43/10, 4/11, 5/11, 23/11, 41/11, 42/11, 43/11, 47/11, 17/12, 22/12, 16/13). La Consulta ha assorbito le competenze dei singoli Enti Locali in materia di individuazione del gestore del servizio dal 01.01.2009, ferma la partecipazione dell'Ente Locale a CAFC S.p.A..

Al riguardo, si veda anche l'art. 1, comma 615, della stessa legge 190/2014:

*Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:*

*«L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».*

CAFC S.p.A. è pertanto legittimamente ed obbligatoriamente (in forza delle deliberazioni della Consulta) affidatario del Servizio Idrico Integrato.

**Il comma 611 lettera b) della legge 190/2014** prevede *la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.*

CAFC S.p.A. non è nella condizione di cui sopra: vi è un Amministratore Unico, tre direttori/dirigenti e l'organico, alla data del 31.12.2014, è costituito da 215 unità.

**Il comma 611 lettera c) della legge 190/2014** prevede *l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.*

CAFC S.p.A. non è nella condizione di cui sopra in quanto è l'unico gestore del Servizio Idrico Integrato per gli EE.LL. soci.

**Il comma 611 lettera d) della legge 190/2014** prevede *l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica*"

Ferma la citata competenza esclusiva della Consulta nell'individuazione del gestore d'ambito, ai sensi degli artt. 147, comma 2, lettera b) e 149-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, come modificati dall'art. 7, comma 1, lettera b), numero 4) del DL 113/2014 ed art. 1, comma 615 della legge 190/2014, è stata reintrodotta l'obbligatorietà dell'affidatario unico per ambito; si auspica che CAFC S.p.A. sia l'aggregatore degli altri soggetti gestori ad oggi salvaguardati.

**Il comma 611 lettera e) della legge 190/2014** prevede *il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

L'Organo amministrativo in carica è monocratico (Amministratore Unico). La società persegue un costante efficientamento dei propri costi operativi secondo le direttive della CATO Centrale Friuli e di AEEGSI (Autorità di regolazione nazionale). La società altresì si è data l'obiettivo del mantenimento del rapporto costo personale su costi diretti < 24%.

### **Partecipazioni di CAFC S.p.A.**

CAFC S.p.A. ha una partecipazione nella società FRIULAB S.r.l., al 73,50%. Le rimanenti quote sono di proprietà degli altri gestori del S.I.I. dell'ATO Centrale Friuli e del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento.

Altre partecipazioni di CAFC S.p.A. sono minimali e/o detenute per obbligo come, ad esempio, quelle nel Consorzio Aussa Corno, in quanto insediata con unità operativa in zona industriale.

**Il comma 611 lettera a) della legge 190/2014** prevede *l'eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni.*

La società FRIULAB S.r.l. svolge le attività di laboratorio chimico - biologico per CAFC S.p.A. e per altri gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. E' stata costituita nel 2001 ai sensi dell'art. 7, c. 3 del D.Lgs. 31/2001 *"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"*

(...)

*"3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici".*

(...)

E' indispensabile detenere la partecipazione in un laboratorio specializzato nell'effettuazione di analisi chimiche e biologiche sulle acque potabili e reflue e sulle matrici solide (fanghi e rifiuti) prodotte negli impianti del S.I.I.

L'affidabilità di tale laboratorio di proprietà di gestori del S.I.I. è fondamentale nel controllo di servizi quali l'acquedotto (potabilità acqua) e depurazione (qualità scarichi).

**Il comma 611 lettera b) della legge 190/2014** prevede la *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.*

FRIULAB S.r.l. non è nella condizione di cui sopra: gli amministratori sono 5 e l'organico alla data del 31.12.2014 è di 13 unità.

**Il comma 611 lettera c) della legge 190/2014** prevede *l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.*

FRIULAB S.r.l. non è nella condizione di cui sopra, è l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della Provincia di Udine.

**Il comma 611 lettera d) della legge 190/2014** prevede *l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica*".

FRIULAB S.r.l. è l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. Le attività svolte da Friulab S.r.l. non si configurano come un Servizio Pubblico Locale.

**Il comma 611 lettera e) della legge 190/2014** prevede *il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

La società Friulab S.r.l. persegue un costante efficientamento dei propri costi operativi e nel 2014 ha diminuito del 4% la tariffa applicata per le determinazioni analitiche effettuate per i propri soci. L'impegno degli amministratori e dei soci è costante a favore della riduzione dei costi del laboratorio e della conseguente riduzione delle tariffe applicate ai soci per le determinazioni analitiche. Le tariffe del laboratorio Friulab S.r.l. sono allineate con le migliori tariffe di mercato come verificato attraverso "benchmark".

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la propria partecipazione nella Società CAFC S.p.A..**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
2.611.358,97 euro	2.723.397,75 euro	3.976.527,84 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
38.793.492,67 euro	39.178.815,20 euro	40.001.673,74 euro



Bilanci d'esercizio in sintesi di Società CAFC S.p.A.

Stato patrimoniale

<b>Stato Patrimoniale</b>			
<b>Attivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	80.150.146,59	82.787.363,70	116.256.791,26
C) Attivo circolante	26.102.560,33	25.607.667,14	30.773.339,88
D) Ratei e risconti	2.889.942,46	2.798.613,53	2.587.343,18
<b>Totale Attivo</b>	<b>109.142.649,38</b>	<b>111.193.644,37</b>	<b>149.617.474,32</b>

<b>Passivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Patrimonio netto	47.038.758,77	49.866.238,24	62.708.918,81
B) Fondi per rischi ed oneri	4.627.995,60	4.884.124,64	3.809.564,25
C) Trattamento di fine rapporto	3.271.228,34	3.141.587,90	3.007.516,38
D) Debiti	32.974.059,89	32.380.282,01	58.751.984,32
E) Ratei e Risconti	21.230.606,78	20.921.411,58	21.339.490,56
<b>Totale passivo</b>	<b>109.142.649,38</b>	<b>111.193.644,37</b>	<b>149.617.474,32</b>

## Bilanci d'esercizio in sintesi di Società CAFC S.p.A.

Conto Economico

<b>Conto Economico</b>			
	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Valore della produzione	49.630.651,96	52.114.373,27	55.319.398,25
B) Costi di produzione	44.419.981,13	47.074.979,75	48.524.654,34
<b>Differenza</b>	<b>5.210.670,83</b>	<b>5.039.393,52</b>	<b>6.794.743,91</b>
C) Proventi e oneri finanziari	- 494.419,28	- 432.060,47	1.217.812,66
D) Rettifiche valore attività finanziarie	- 151.779,70	- 40.679,66	- 1.803.540,12
E) Proventi ed oneri straordinari	222.575,17	182.169,67	966.462,12
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>4.878.047,02</b>	<b>4.747.823,06</b>	<b>7.175.478,43</b>
Imposte	2.175.688,05	2.025.425,31	3.198.950,59
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>2.611.358,97</b>	<b>2.723.397,75</b>	<b>3.976.527,84</b>

## 2. Società A&T 2000 S.p.A.

Con atto n. REP 7340/787 di data 30.3.1998 del notaio Lucia Stecca di Codroipo è stato costituito il Consorzio “A&T 2000 - Servizi Comunali Associati” con efficacia 8.05.1998. Con atto n. 69884/15632 di data 6.09.2004 del notaio Giorgio Maraspin di Codroipo il Consorzio di cui sopra è stato trasformato in “A&T 2000 S.p.A.” con efficacia 14.9.2004.

La Società si occupa della gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

L'azienda nasce nel 1998 quale naturale evoluzione di un'aggregazione di 17 Comuni della Provincia di Udine, all'epoca convenzionatisi per attuare strategie economiche e operative nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani. Da allora A&T2000 ha registrato una crescita ininterrotta con l'aggregazione di ulteriori 12 Comuni. Inoltre, dall'inizio del 2012 è divenuta operativa l'incorporazione del ramo rifiuti della Comunità Collinare del Friuli, già socio di A&T2000. Dal 12/12/2012 il Comune convenzionato di Pagnacco è divenuto socio. Dal 2015, 10 comuni della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale sono entrati nella compagine societaria. Attualmente i Comuni serviti sono 52 per un bacino che comprende circa 208.000 abitanti.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “*un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*”.

**Il comma 611 lettera a) della legge 190/2014** prevede l'eliminazione delle “*società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni*”.

Si deve peraltro considerare che, per il ciclo dei rifiuti, si attendono gli sviluppi ex art. 3bis, comma 1bis DL 138/2011, come modificato dall'art. 1, comma 609 della legge 190/2014 in materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per lo specifico servizio da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

**Il comma 611 lettera b) della legge 190/2014** prevede la *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*.

A&T 2000 S.p.A. dispone di un Amministratore, un direttore/dirigente e l'organico, compreso il direttore, alla data del 31.12.2014, è costituito da 23 unità.

**Il comma 611 lettera c) della legge 190/2014** prevede l'eliminazione delle *partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni*.

A&T 2000 S.p.A. non svolge gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

**Il comma 611 lettera d) della legge 190/2014** prevede l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica".

L'attivazione di percorsi di aggregazione tra A&T 2000 S.p.A. ed altre società pubbliche operanti nel ciclo dei rifiuti a livello locale è da tempo oggetto di approfondimenti.

In ottica volontaristica, l'aggregazione appare auspicabile relativamente ai possibili miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia delle gestioni; si pensi ai possibili risparmi relativi agli organi di amministrazione e controllo, alle unità organizzative ed ai costi per le attività di staff (informatica, contabilità, bilancio, controllo di gestione, amministrazione e gestione del personale ecc.) ed ai possibili benefici in termini di costi assoluti ed unitari a fronte di appalti ed acquisti su dimensioni maggiori (per lo svolgimento dei servizi tecnico – operativi del ciclo dei rifiuti sul territorio, per materiali di consumo, per energia ecc.)

La prospettiva di aggregazione potrebbe trovare spunti obbligatori anche con riferimento all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali.

**Il comma 611 lettera e) della legge 190/2014** prevede il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

In quanto società interamente pubblica, in materia di numero di amministratori, la società rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.729 e dall'art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012, di seguito riportato.

*729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ...*

In materia di compensi agli amministratori, alla società si applica, e la società rispetta, quanto previsto dal vigente art.4, cc. 5 e 4 DL 95/2012 (come da ultimo intervento ex art.16, c.1 DL 90/2014):

*4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] ... , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri .... A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. ...*

*5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo ... periodo del comma 4.*

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società rispetta quanto previsto dall'art.1, c.725 legge 296 / 2006, di seguito riportato:

*725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso*

*di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.*

*726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.*

Quanto al compenso del Collegio Sindacale della società, la società rispetta quanto previsto dall'art.6, c.6 DL 78 / 2010:

*6. nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.*

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la propria partecipazione nella Società A&T 2000 S.p.A.**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
234.609,00 euro	312.071,00 euro	424.387,00 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
13.271.191,00 euro	20.034.182,00 euro	20.954.156,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società A&amp;T 2000 S.p.A.

Stato patrimoniale

<b>Stato Patrimoniale</b>			
<b>Attivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	/	/	/
B) Immobilizzazioni	1.751.836,00	4.494.767,00	6.768.974,00
C) Attivo circolante	7.232.655,00	9.721.871,00	8.578.308,00
D) Ratei e risconti	38.060,00	44.698,00	164.490,00
<b>Totale Attivo</b>	<b>9.022.551,00</b>	<b>14.261.336,00</b>	<b>15.511.772,00</b>

<b>Passivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Patrimonio netto	1.846.136,00	3.165.297,00	3.589.684,00
B) Fondi per rischi ed oneri	165.429,00	1.804.836,00	1.662.763,00
C) Trattamento di fine rapporto	296.140,00	340.608,00	392.200,00
D) Debiti	6.714.084,00	8.917.683,00	9.866.759,00
E) Ratei e Risconti	762,00	32.912,00	366,00
<b>Totale passivo</b>	<b>9.022.551,00</b>	<b>14.261.336,00</b>	<b>15.511.772,00</b>

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società A&T 2000 S.p.A.  
Conto Economico

<b>Conto Economico</b>			
	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Valore della produzione	13.580.182,00	20.409.155,00	20.382.374,00
di cui:			
ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.535.942,00	19.935.034,00	20.098.121,00
altri ricavi	44.240,00	474.121,00	284.253,00
B) Costi di produzione	13.192.029,00	19.698.085,00	19.726.433,00
<b>Differenza</b>	<b>388.153,00</b>	<b>711.070,00</b>	<b>655.941,00</b>
C) Proventi e oneri finanziari	7.348,00	-16.034,00	-136.009,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie			
E) Proventi ed oneri straordinari		-108.341,00	123.141,00
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>395.501,00</b>	<b>586.695,00</b>	<b>643.073,00</b>
Imposte	160.892,00	274.624,00	218.686,00
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>234.609,00</b>	<b>312.071,00</b>	<b>424.387,00</b>

### 3. COMET S.c.r.l.

#### **(DATI ACQUISITI DA SITO COMET S.C.R.L.)**

Il Distretto della Componentistica e Termoelettromeccanica (COMET) nasce dall'unione tra il distretto industriale della componentistica e della meccanica di Pordenone (Co.Mec.) e quello della termoelettromeccanica del Medio Friuli.

Con il DGR n. 528 del 12.03.2009 la Regione Friuli Venezia Giulia ha riconosciuto COMET Distretto Industriale nell'area di Pordenone e Udine ed il 27.03.2009 è stata costituita l'ASDI – Agenzia per lo Sviluppo dei Distretti industriali - prevista per la gestione di un distretto.

L'obiettivo di COMET è far interagire e coadiuvare le imprese appartenenti al Distretto al fine di potenziare la propria competitività e gestire la complessità crescente del mercato di riferimento. L'attività di COMET si concretizza nella diffusione delle conoscenze tecniche e delle competenze organizzative all'interno del Distretto e lo sviluppo organico di progetti di innovazione tecnologica

COMET fornisce strumenti utili volti a favorire e supportare le aziende nel processo di innovazione, a promuovere il territorio e ad attirare nuovi investimenti.

Il Comune di Bertiole ha aderito al Distretto della componentistica e termoelettromeccanica e della relativa agenzia denominata COMET S.c.r.l. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 7.04.2009.

La Società S.c.r.l. è una società *multipartecipata* alla quale partecipano in qualità di soci Api Udine, Apindustria Pordenone, Consorzio per l'area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, Brovedani Spa, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine e Pordenone, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Udine/Codroipo e Pordenone, i comuni di Bertiole, Casarsa della Delizia, Castions di Strada, Chions, Codroipo, Pordenone, Rivignano Teor, San Quirino, Talmassons e Varmo.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “*un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*”.

**Il comma 611 lettera a) della legge 190/2014** prevede l'eliminazione delle “*società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni*”.

Non si ritiene indispensabile la partecipazione in Comet S.c.r.l.

**Il comma 611 lettera b) della legge 190/2014** prevede la *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.*

Comet S.c.r.l. ha un consiglio di amministrazione costituito da 5 membri, non ha un direttore/dirigente e l'organico, è costituito da 2 unità di cui una in collaborazione a progetto.



**Il comma 611 lettera c) della legge 190/2014** prevede *l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.*

**Il comma 611 lettera d) della legge 190/2014** prevede *l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica*".

**Il comma 611 lettera e) della legge 190/2014** prevede *il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

L'art. 55 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3 prevede che le Agenzie di Sviluppo dei Distretti Industriali siano costituite esclusivamente da soggetti privati.

**E' intenzione dell'amministrazione cedere la propria partecipazione nella Società Comet S.c.r.l.**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
2.491,00 euro	767,00 euro	1.231,00 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
562.358,00 euro	243.959,00 euro	251.024,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Comet S.c.r.l.

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	/	/	/
B) Immobilizzazioni	138.709,00	109.693,00	84.505,00
C) Attivo circolante	490.484,00	569.606,00	431.948,00
D) Ratei e risconti	1.280,00	1.171,00	1.102,00
<b>Totale Attivo</b>	<b>630.473,00</b>	<b>680.470,00</b>	<b>517.555,00</b>

<b>Passivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Patrimonio netto	149.247,00	150.017,00	151.246,00
B) Fondi per rischi ed oneri	/	/	/
C) Trattamento di fine rapporto	12.792,00	10.972,00	14.986,00
D) Debiti	45.315,00	35.898,00	71.161,00
E) Ratei e Risconti	423.119,00	483.583,00	280.162,00
<b>Totale passivo</b>	<b>630.473,00</b>	<b>680.470,00</b>	<b>517.555,00</b>

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Comet S.c.r.l.  
Conto Economico

<b>Conto Economico</b>			
	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Valore della produzione	562.358,00	243.959,00	251.024,00
B) Costi di produzione	550.326,00	229.419,00	246.917,00
<b>Differenza</b>	<b>12.032</b>	<b>14.540</b>	<b>4.107,00</b>
C) Proventi e oneri finanziari	7.923,00	1.466,00	156,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	/	/	/
E) Proventi ed oneri straordinari	89	11.473,00	369,00
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>4.020,00</b>	<b>1.601,00</b>	<b>3.894,00</b>
Imposte	1.529,00	834,00	2.663,00
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>2.491,00</b>	<b>767,00</b>	<b>1.231,00</b>

Bertiolo, 25.03.2015

**IL SINDACO**  
 F.to Dott. Mario Battistuta